



Faculté de Droit,
d'Économie
et de Finance

Esigenze di protezione e poteri delle vittime di reato dopo la Direttiva n. 29/12 UE

Silvia Allegrezza

**Università Statale di Milano,
Sala Napoleonica
9 ottobre 2014**

Dall'oblio alla ribalta

La riscoperta della vittima: il quadro normativo

a) La dimensione internazionale

- a) Carte regionali di tutela dei diritti umani
- b) Convenzioni internazionali
- c) Statuto e regolamento della Corte penale internazionale

b) La dimensione europea

- a) Decisione quadro 2001/220/GAI
- b) Riforma dei Trattati e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- c) Direttiva 2012/29/UE

c) La dimensione nazionale

- a) Leggi sul 'femminicidio'
- b) Leggi sulla tutela del minore

La vittima nel diritto dell'Unione europea

Decisione quadro 2001/220/GAI

- La vittima quale primo soggetto processuale degno di tutela penale in sede UE
- Giurisprudenza della Corte di giustizia

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- La vittima è assente

Riforma dei Trattati

- Art. 82(2) TFUE: norme minime per la tutela delle vittime del reato

Direttiva 2012/29/UE

La vittima nel diritto dell'Unione europea

Direttiva 2012/29/UE

- Frutto della road map adottata a Budapest il 10 giugno 2011
- Ordine di protezione europeo: direttiva 2011/99/UE
- Nuova forza legata alla natura dello strumento 'direttiva'

- Cambio di prospettiva?
- Dal "law enforcement oriented" al "human rights oriented"?

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: struttura

- 1. Disposizioni generali: definizioni
- 2. Informazione e sostegno
- 3. Partecipazione al procedimento penale
- 4. protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione
- 5. Formazione, cooperazione coinvolgimenti dei servizi

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: definizione della vittima

- Definizione piu' ampia: «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», sia il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»
- Inclusione delle coppie di fatto anche omosessuali
- Esclusione delle persone giuridiche
- Mancanza di una definizione condivisa: direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato: «qualsiasi altra persona lesa dal reato».

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: obiettivo duplice

- garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale;
- offrire alla vittima la possibilità di partecipare al procedimento penale.

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: tutela a geografia variabile

- informazione, assistenza e protezione:
 - Tutela assoluta ed uniforme
- partecipazione al procedimento penale:
 - Clausole di salvaguardia:
 - “se tale diritto esiste nell’ordinamento nazionale”
 - “a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario”.
 - Ampio margine di apprezzamento nazionale

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: protezione della vittima

- Dimensione esterna:
 - Le misure di protezione offerte dalla giustizia penale
 - Vittimizzazione primaria
 - Vittimizzazione reiterata
- Dimensione interna:
 - Le misure di protezione dalla violenza della giustizia penale
 - Vittimizzazione secondaria

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: protezione della vittima

- Nucleo duro delle misure di protezione, comuni a tutte le vittime:
 - protezione fisica dalla vittimizzazione ripetuta
 - protezione psicologica della dignità durante gli interrogatori
 - assenza di contatto con l'autore del reato nelle aule giudiziarie
 - diritto alla tutela della vita privata

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: protezione durante le indagini penali:

- Clausole di salvaguardia:

- Fatti salvi i diritti della difesa
- nel rispetto della discrezionalità giudiziale
- Il bilanciamento viene lasciato alle autorità nazionali

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: protezione durante le indagini penali: audizione della vittima

- a) senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia
- b) in numero minimo e solo se strettamente necessarie
- c) rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
- d) visite mediche limitate al minimo e solo se strettamente necessarie

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: protezione della vittima

-Dalle macrovittime alla tutela della singola vittima

- Passaggio dalla standardizzazione delle categorie di macrovittime: minori, donne vittime di reati sessuali
- All'individual assessment: valutazione individualizzata delle specifiche esigenze di protezione
- Eliminazione delle presunzioni
- Eccezione: il minore vittima di reato

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: abbandono della 'particolare vulnerabilità'

- Valutazione individuale secondo alcuni criteri:
 - a) le caratteristiche personali della vittima;
 - b) il tipo o la natura del reato;
 - c) le circostanze del reato.

La valutazione individuale

La direttiva ci dice:	La direttiva <u>non</u> ci dice:
<ul style="list-style-type: none">- quando va fatta:- subito, tempestivamente- quali sono le misure speciali:	<p>Qual è l'organo deputato a tale verifica</p> <ul style="list-style-type: none">-pm?-Polizia giudiziaria?-Solo il giudice? Quale? <p>Come farla:</p> <ul style="list-style-type: none">- consulenza?- perizia?

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: misure di protezione speciale

- a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
- b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
- c) audizioni svolte dalla stessa persona
- d) se si tratta di reati sessuali, svolte da una persona dello stesso sesso

La vittima nella direttiva 2012/29

Direttiva 2012/29/UE: misure di protezione speciale

- evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni,
- l'uso delle tecnologie di comunicazione;
- evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato;
- l'udienza a porte chiuse.

La vittima nella direttiva 2012/29

Considerazioni conclusive:

- Positiva l'introduzione della valutazione individuale e il rifiuto delle presunzioni
- Ma...dal rifiuto del diritto penale dell'autore all'esaltazione della vittima quale protagonista
- necessità di elaborare protocolli e buone pratiche comuni nei vari Stati membri
- Necessità di avanzare verso dei modelli di accertamento condivisi

Grazie per l'attenzione!

silvia.allegrezza@uni.lu